



COMUNE DI ALVITO

(Provincia di Frosinone)

ORD. n. 24

IL SINDACO

Premesso che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, stabilendo gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi lo svolgimento di attività rumorose, anche con diffusione di musica, sia dal vivo che mediante l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio nr. Z00041 del 16.05.2020;
Visto il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di cui alla Delibera C.C. n. 27 del 05.05.2006;
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931;
Vista la L.R. n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. del 14.11.1997;
Visto il D.P.R. 227/2011;
Vista la Legge n. 447 del 26.10.1995;
Vista la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
Visti gli art. 5 e 17 della L.R. n. 18 del 03.08.2001;
Visto il D.L.vo n. 267/00 ed in particolare l'Art. 50 comma 7;
Visto l'Art. 49 del D.Lgs 507/99.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, **IN DEROGA** al D.P.R. n. 227/2011 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di cui sopra;

DISPONE

In deroga all'Ordinanza n. 11/2020, gli esercizi Pubblici operanti nel territorio Comunale, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi di apertura e precisamente:

Periodo Estivo (dal 15 giugno al 15 settembre)

- dalle ore **05.00** alle ore **03.00** del giorno successivo.

Periodo Invernale (dal 16 settembre al 14 giugno)

- dalle ore **05.00** alle ore **01.00** del giorno successivo nei giorni feriali;
- dalle ore **05.00** alle ore **03.00** del giorno successivo nei giorni prefestivi e festivi.

Gli esercizi Pubblici che intendono organizzare spettacoli di pubblico intrattenimento, tramite diffusioni sonore con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi, o all'aperto, dovranno comunicarlo al Comune e le emissioni sonore (intese anche come musica di sottofondo) devono rispettare i seguenti orari e precisamente:

Periodo Estivo (dal 15 giugno al 15 settembre)

- ❖ dalla **Domenica** al **Giovedì** fino alle ore **01.00** del giorno successivo;
- ❖ **Venerdì, Sabato, Prefestivi e Festivi** fino alle ore **2.00** del giorno successivo.

Periodo Invernale (dal 16 settembre al 14 giugno)

- ❖ dalla **Domenica** al **Giovedì** fino alle ore **23.00**;
- ❖ **Venerdì, Sabato, Prefestivi e Festivi** fino alle ore **24.00**.

Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, salvo l'adozione di provvedimenti cautelari ed interdittivi, nonché le disposizioni previste dalle specifiche normative in materia di pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa edittale da € 25,00 ad € 500,00 con omesso pagamento in misura ridotta.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'Art. 18 della Legge 689/1981, è il Sindaco del Comune di Alvito ed alla medesima autorità provengono i pagamenti previsti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo pretorio comunale, nonché sul sito del Comune di Alvito, diffondendone inoltre informazione mediante affissione e copia della stessa verrà trasmessa all'Ufficio di polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Alvito.

Si avverte che chiunque abbia interesse avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Alvito li, 04 agosto 2023

